

STUDIO LEGALE
AVV. CRISTIANO PELLEGRINI QUARANTOTTI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Viale Mazzini n. 88 - 00195 - Roma
Tel. 06.37511965 – 06.3612762 – Fax 06.45425261
E-mail: avv.cpq@studiolegalepellegriniquarantotti.it
PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

Per

BOGNANNI CARMELO (C.F.:BGNCML97T09C351E), rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti (C.F.: PLLCST74E28H501S), ed elett.te domiciliato presso il suo Studio, in Roma, a Viale Mazzini n. 88, (PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org), giusta procura in calce al presente atto. *Ai fini delle comunicazioni della Cancelleria, delle notificazioni tra difensori e delle altre previsioni di legge, si indica il numero di fax 06.45425261 e l'indirizzo di PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org, ai quali si dichiara di voler ricevere i suddetti atti nel rispetto della normativa vigente.*

- Ricorrente -

Contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore; **Ministero della Salute**, in persona del Ministro pro-tempore; **CINECA Consorzio Interuniversitario**, in persona del legale rappresentante pro-tempore; **Università degli Studi di Catania**, in persona del rispettivo Rettore pro tempore.

- Resistenti -

E nei confronti di

Galatà Federica Giuseppina Maria, La Rosa Beatrice, e/o di altri eventuali controinteressati in atti

- Eventuali controinteressati -

* * * * *

per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più

idonei

A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'a.a. 2022/2023, presso l'Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso;

B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 29 settembre 2022, secondo le indicazioni di cui al Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583 ed allegati, nonché i relativi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non colloca parte ricorrente in posizione utile alla immatricolazione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;

C) del materiale di prova dei candidati (elaborato, punteggio e modulo anagrafica), pubblicato sul portale University e del punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta, pubblicato secondo le indicazioni di cui all'allegato 2 del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583;

D) del decreti-bandi, emanati dai Rettori delle Università indicate in epigrafe, con i quali sono stati attivati i corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria a numero programmato, per l'anno accademico 2022/2023, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti;

E) del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583 *“Modalità e contenuti delle prove ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2022/2023”* (**doc. n. 1**), nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

F) del Decreto Ministeriale 1 luglio 2022 n. 1111 *“Definizione posti disponibili per accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero”* (**doc. n. 2**), nonché del Decreto Ministeriale 3 settembre 2022 n. 1055 *“Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) per i candidati dei Paesi UE ed non UE residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non UE”* (**doc. n. 3**), nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

G) del Decreto Ministeriale 1 luglio 2022 n. 1115 *“Definizione dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2022/2023 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”* (**doc. n. 4**), nonché del Decreto Ministeriale 3 settembre 2022 n. 1054 *“Definizione dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2022/2023 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”* (**doc. n. 5**), nonché del Decreto Ministeriale 1 luglio 2022 n. 1114 *“Definizione posti destinati ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero per l'accesso al corso di laurea e al corso di laurea magistrale a ciclo unico*

per l' a.a. 2022/2023” (**doc. n. 6**), nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

H) del Decreto Ministeriale 6 giugno 2022, prot. n. 555 con il quale è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2022/2023;, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

I) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione della prova di accesso ai corsi di laurea predetti da parte del M.U.R. e/o di altro soggetto da esso incaricato; nonché di tutti gli atti ed i verbali della Commissione di esperti di cui all’art. 2 del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583, incaricata della validazione dei quesiti a risposta multipla di cui si compone la prova; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

J) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione di esperti di cui all’art. 2 del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583 ha validato i quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; il tutto limitatamente alla lesione, a tale riguardo, occorsa a parte ricorrente;

K) dei quesiti somministrati, ed, in particolare, dei quesiti nn. 6, 10, 13, 15, 18, 31, 33, 42, 53, salvi altri; dei verbali e degli atti relativi all’espletamento della prova selettiva presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorchè non conosciuti, relativi allo svolgimento del test;

L) delle modalità di espletamento della selezione presso i diversi Atenei, con particolare riguardo al sistema di abbinamento dell’elaborato con la scheda anagrafica del candidato, secondo la procedura di apposizione di etichette adesive recanti un codice a barre con il relativo codice alfanumerico, nonché delle operazioni di consegna dei moduli risposte ed anagrafiche di ciascun candidato;

M) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2022/2023 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 131/CU del 6 luglio 2022 (**doc. n. 7**); nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

N) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione;

Q) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2022/2023, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, in misura inferiore al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2022/2023 di cui all'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 131/CU del 6 luglio 2022;

P) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale;

Q) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999;

R) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l'immatricolazione di parte ricorrente al predetto corso di studi.

FATTO

Parte ricorrente, in data 6 settembre 2022, partecipava alla prova selettiva per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, al fine di iscriversi ai suddetti corsi presso le sedi universitarie indicate nella domanda, secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583 ed allegati, nonchè dal relativo bando dell'Università.

Di seguito, si indica, per parte ricorrente: il corso di laurea per il quale ha concorso; la sede di prima scelta, il punteggio ottenuto:

COGNOME E NOME	CORSO DI LAUREA	SEDE PRIMA SCELTA	PUNTEGGIO
BOGNANNI CARMELO	Medicina	Catania	31,7

Parte ricorrente, quindi, veniva a conoscenza della avvenuta sua mancata ammissione al predetto corso e del corrispondente diniego all'iscrizione o, comunque, nella sede indicata quale prima scelta, tramite la pubblicazione della graduatoria, nell'area riservata agli studenti nel portale University, in data 29 settembre 2022, ed i successivi scorrimenti della stessa.

Ciò premesso, l'esclusione dall'accesso al corso di laurea è illegittima e, previa iscrizione con riserva di parte ricorrente, deve essere annullata per i seguenti motivi in

DIRITTO

I

Illegittima determinazione del contingente di posti per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina ed odontoiatria, a.a. 2022/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34

e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 ter del Decreto Legislativo n. 502/1992. Eccesso di potere – Illogicità – Sviamento per carente od insufficiente motivazione – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria – Eccesso di potere – Illogicità e contraddittorietà.

I.1. Ai sensi della **Legge n. 264/1999**, la programmazione degli accessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria avviene a livello nazionale, tenuto conto delle indicazioni provenienti dall'Unione Europea sulla necessità di assicurare adeguati standard formativi.

In particolare, l'**art. 3** della predetta Legge stabilisce testualmente che: “*1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'emanazione e nelle modificazioni del regolamento di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n.341, come modificato dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n.127, si conforma alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) determinazione annuale, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del numero di posti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo; b) ripartizione dei posti di cui alla lettera a) tra le università, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio; c) determinazione da parte delle università dei posti relativi ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), nonché di cui all'articolo 2, previa valutazione della propria offerta potenziale ... 2. La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, è effettuata sulla base: a) dei seguenti parametri: 1) posti nelle aule; 2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica; 3) personale docente; 4) personale tecnico; 5) servizi di assistenza e tutorato; b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio; c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza.*”.

In tale quadro, quindi, la Legge prevede che la determinazione annuale del numero di posti a livello nazionale sia effettuata con decreto del M.U.R., sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario e “tenendo anche conto” del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo.

Pertanto, uno dei parametri fondamentali per la determinazione del contingente di posti – stando ad una corretta lettura della Legge n. 264/1999 – è, senza alcun dubbio, quello riconducibile al fabbisogno di professionalità di medici e/o di odontoiatri.

I.2. Ebbene, nel caso *de quo*, alla luce di quanto sopra rilevato, la determinazione del numero dei posti del contingente per l'anno accademico 2022/2023 è illegittima, in quanto, dalla documentazione in atti, emerge palesemente che è stata formulata un'offerta formativa inferiore al fabbisogno di medici e odontoiatri, in spregio, quindi, della previsione normativa di cui al richiamato art. 3 della Legge n. 264/1999.

Invero, l'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 131/CU del 6 luglio 2022 (cfr. doc. n. 7, tabella a pag. 18) ha sancito il fabbisogno professionale, per l'anno accademico 2022/2023, pari a n. 16.354 unità di medici e pari a n. 1.741 unità di odontoiatri.

Ciò nonostante, sia il Decreto Ministeriale 1 luglio 2022 n. 1111 “*Definizione posti disponibili per accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero*” (cfr. doc. n. 2), e successivo Decreto Ministeriale 3 settembre 2022 n. 1055 “*Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) per i candidati dei Paesi UE ed non UE residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non UE*” (cfr. doc. n. 3), sia il Decreto Ministeriale 1 luglio 2022 n. 1115 “*Definizione dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2022/2023 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia*” (cfr. doc. n. 4) e successivo Decreto Ministeriale 3 settembre 2022 n. 1054 “*Definizione dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2022/2023 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia*” (cfr. doc. n. 5) hanno stabilito un'offerta formativa inferiore al predetto fabbisogno e, segnatamente, pari a n. 14.740 unità di medici e pari a n. 1.330 unità di odontoiatri.

Pertanto, alla luce delle considerazioni precedenti, la determinazione del contingente di posti è errata ed illegittima, perché inferiore – e ciò risulta per tabulas – al fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo di medici ed odontoiatri, parametro

fondamentale in relazione al quale – così recita l'**art. 3 della Legge n. 264/1999** – deve essere calcolato, per l'appunto, il predetto contingente.

Di conseguenza, i **DD.MM. impugnati dovranno essere annullati nella parte in cui non prevedono il maggior contingente previsto dal fabbisogno di medici ed odontoiatri.**

I.3. A tale riguardo, occorre rilevare come, sull'offerta formativa che viene di anno in anno messa a bando dal Ministero e dalle Università, si è espressa di recente la **Sesta Sezione del Consiglio di Stato con la nota Sentenza n. 5429/2020 dell'11.09.2020**, la quale censurando l'agire dell'Amministrazione in argomento nel corso degli anni e stabilendo **l'illegittima determinazione del contingente dei posti** per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato (segnatamente, per l'a.a. 2018/2019), in ragione di **un'istruttoria erronea e lacunosa posta in essere dal Ministero e dalle Università**, ha posto dei principi ben precisi sul punto, così statuendo: *“..... nel fissare il riparto delle competenze in materia tra il Ministero della salute ed il MIUR — quale ente vigilante sugli Atenei nella gestione dell'accesso programmato ai corsi di laurea di cui al precedente art. 1, co. 1, lettere a) (Medicina, Veterinaria, Odontoiatria, Professioni sanitarie) e b) —, gli impone altresì di valutare l'«...offerta potenziale del sistema universitario (sulla scorta dei parametri posti al co. 2 - NDE), tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo...»”* ... *“ ... **va rinviato al sistema universitario ed al Ministero, ciascuno per le proprie competenze accertative e di valutazione e scelta, di por rimedio al disallineamento tra fabbisogno ed offerta formativa. Sicché gli Atenei ed il Ministero dovranno, d'ora in poi, fornire sempre adeguata contezza sui numeri dei posti messi a concorso nelle prove d'ammissione a ciascun corso di laurea magistrale a c.u. ad accesso programmato**”* ... *“... **nella specie il predetto disallineamento tra fabbisogno ed offerta**, che frustra le aspettative dei candidati (come, del resto, il contenuto dei quesiti somministrati perlopiù non congruenti con i saperi appresi nella Scuola superiore), si manifesta in **una condotta istruttoria carente nel confezionamento del numero dei posti a concorso** e nei metodi di selezione, sì da restare arcani e ad alimentare oltremodo il perenne contenzioso scolastico”*.

Ebbene, quanto accaduto nel caso oggetto di pronuncia di cui alla suindicata sentenza, ben corrisponde alla situazione dell'anno accademico oggetto della presente impugnativa.

I.4. Tale censura assume un rilievo ancor più evidente se si considera che il **Sistema Sanitario Nazionale** risulta trovarsi in una **gravissima situazione di carenza di personale medico.**

Situazione che troverà una criticità ancora maggiore con i pensionamenti dei prossimi anni.

In particolare, secondo uno studio Anaa, con l'anticipo di tre coorti, potrebbero lasciare i nati fino all'anno 1957, mentre quelli nati nel 1958 e 1959 hanno raggiunto i 62 anni tra il 2020 e il

2021. L'anticipo ha interessato nel triennio 2019/2021 altri 17.000/18.000 medici, per un totale di pensionamenti potenziale di 38.000 (!). **Tra il 2018 e il 2025**, dei circa 105.000 medici specialisti attualmente impiegati nella sanità pubblica, ne potrebbero andare **in pensione** circa la metà: **52.500 (!)**.

Un esodo enorme che ben doveva determinare, peraltro, una diversa (e superiore) rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2022/2023, anche avuto riguardo alle determinazioni che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992, nonché alle determinazioni adottate in sede di Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 131/CU del 6 luglio 2022, nonché, infine, di conseguenza, alle statuizioni in sede di decretazione ministeriale.

Tutti tali atti e provvedimenti, quindi, si censurano espressamente, ivi compresi quelli presupposti e conseguenti, unitamente al mancato espletamento di accertamenti precisi sul parametro del fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra, il quale, in ogni caso, doveva essere più elevato rispetto a quello indicato nell'Accordo della Conferenza Stato Regioni.

Infatti, soprattutto con riferimento a tale parametro, si rileva, in primo luogo, come in un quadro di reciproco riconoscimento dei titoli, di libera circolazione dei cittadini e di stabilimento dei professionisti, l'introduzione dell'elemento del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo nella determinazione del numero degli studenti da ammettere ai corsi universitari, limitando tale analisi al solo livello nazionale o regionale, evidentemente riconducibile al fabbisogno sanitario delle singole regioni, appare illegittima, dovendosi – al più – riferire ad un quadro più ampio quale quello comunitario.

In tale quadro, **si contesta anche il modello previsionale ed i relativi principi metodologici sviluppati per la determinazione del fabbisogno formativo 2022/2023**, in quanto – come si legge nella premessa del richiamato Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 131/CU del 6 luglio 2022 – **fondati, per l'appunto, su modelli riferiti all'a.a. 2016/2017** (*“VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni del 9 giugno 2016 (Rep. Atti n. 105/CSR) in merito al modello previsionale e ai relativi principi metodologici sviluppati e applicati durante il progetto pilota per la determinazione del fabbisogno formativo per l'a.a. 2016/2017 delle figure professionali di medico chirurgo, odontoiatra, farmacista, infermiere ed ostetrica/o”*), e, quindi, **del tutto inapplicabili alla situazione attuale**, atteso anche che l'allarme di carenza di medici (dettato peraltro dalla pandemia) è posteriore all'adozione di tale modello previsionale.

Del resto, **la situazione di emergenza sanitaria in atto**, derivante dalla diffusione del COVID-19, ha evidenziato quanto **fosse sbagliata la programmazione del fabbisogno sanitario** e la determinazione del contingente di posti per tali corsi di laurea in questione, laddove sia i medici, sia gli odontoiatri, sia gli operatori sanitari con lauree in professioni sanitarie risultano essere del tutto **insufficienti a garantire il funzionamento del SSN ed i livelli essenziali di assistenza**. Una errata determinazione di posti anche per il corrente anno accademico rischia di **pregiudicare il corretto funzionamento del SSN nei prossimi anni**.

Pertanto, alla luce delle considerazioni precedenti, la determinazione del contingente di posti è errata ed illegittima, perché inferiore al **reale** fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo di medici ed odontoiatri, parametro fondamentale in relazione al quale – così recita l’art. 3 della Legge n. 264/1999 – deve essere calcolato, per l’appunto, il predetto contingente.

I.5. Infatti, ove non vi fosse stata tale illegittima riduzione di posti, considerando, invece, un aumento del contingente bandito nei termini anzidetti, parte ricorrente ben sarebbe potuta rientrare tra i posti utili presso le sedi prescelte, ciò anche in considerazione dei successivi scorrimenti e/o ripescaggi.

I.6. Si contesta espressamente, altresì, l’**offerta formativa potenziale comunicata da ciascun ateneo** per i corsi di laurea in questione, in quanto risulta essere **carente di istruttoria** e, comunque, essere stata adottata e/o deliberata senza che siano stati effettuati accertamenti precisi sulle potenzialità delle sedi universitarie e verifiche delle effettive capacità didattiche. Invero, non solo non è stato dato documentato conto di tale analitica e particolareggiata attività istruttoria da parte degli atenei, ma, altresì, emerge che è stata formulata un’offerta formativa inferiore alle capacità effettive.

Pertanto, si contestano **le deliberazioni degli organi accademici degli Atenei, in quanto del tutto carenti dell’istruttoria di cui all’art. 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999**.

Ciò anche in richiamo della citata **nota Sentenza n. 5429/2020 dell’11.09.2020 del Consiglio di Stato**, atteso che anche nell’anno accademico oggetto della presente impugnativa risultano del tutto sconosciuti i criteri, i parametri e/o, comunque, gli atti ed i verbali dai quali sono scaturiti i numeri dei posti messi a concorso per i corsi di laurea in medicina e odontoiatria.

Ad ogni modo, ci si riserva di ulteriormente dedurre sul punto, non appena tutte le Università ed il M.U.R. avranno evaso le istanze di accesso agli atti relative alle delibere accademiche riguardanti l’offerta formativa.

I.7. Si contesta, altresì, la determinazione del numero dei posti messi a concorso per il contingente destinato ai candidati non comunitari residenti all’estero, così come stabilito dalla

decretazione ministeriale, in quanto anch'esso palesemente inferiore all'offerta formativa. Tale contingente assume rilievo anche per i candidati comunitari, dovendo essere oggetto di assegnazione in loro favore in caso di mancata integrale copertura.

I.8. E' di tutta evidenza come tale indebita riduzione del contingente adottata dal M.U.R. si ponga in aperta violazione, non solo della Legge n. 264/1999, ma, altresì, dei principi costituzionali individuati:

a) dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, i quali impongono l'obbligo di utilizzare totalmente e favorire quanto più possibile il diritto allo studio e la formazione universitaria;

b) dall'articolo 32 della Costituzione, il quale prevede la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale.

Ne consegue che, da un punto di vista della realizzazione dell'interesse pubblico generale, è innegabile che una acquisizione di forze universitarie inferiore al reale fabbisogno contrasta con la dichiarata finalità pubblica della programmazione delle immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina ed odontoiatria, che è quella della piena e completa saturazione di tutti i posti individuati dal fabbisogno medesimo, nel rispetto dei precetti costituzionali sopra richiamati, riconducibili, per l'appunto, alla soddisfazione della domanda di formazione universitaria ed al corretto futuro funzionamento del SSN e, quindi, della tutela della salute del cittadino.

I.9. Pertanto, in conclusione, si contestano sia le determinazioni ministeriali, sia le deliberazioni degli atenei (carenti di istruttoria), in quanto il contingente dei posti stabilito per l'a.a. 2021/2022 è stato determinato in violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 264/1999.

Ciò posto, in accoglimento della presente censura, stante l'illegittima ed inferiore offerta di posti per i corsi di laurea in questione, si chiede che parte ricorrente possa essere iscritta a copertura della indebita riduzione dei posti adottata dal M.U.R. (di fatto, quindi, nemmeno si tratterebbe di un "sovrannumero").

Infatti, ove non vi fosse stata tale illegittima riduzione di posti, considerando, invece, un aumento del contingente bandito nei termini anzidetti, parte ricorrente ben sarebbe potuta rientrare tra i posti utili presso le sedi prescelte, ciò anche in considerazione dei successivi scorrimenti e/o ripescaggi, nonché in considerazione del punteggio conseguito nella prova.

II

Mancata copertura dei posti disponibili per il contingente 2022/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 –

Eccesso di potere – Illogicità – Sviamento per carente od insufficiente motivazione – Violazione del giusto procedimento.

II.1. Si deve, altresì, rilevare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per **non** avere il M.U.R. e gli Atenei **coperto tutti i posti stabiliti dal decreto ministeriale**.

In particolare, risulta che non tutti i posti riservati ai candidati non comunitari residenti all'estero siano stati effettivamente coperti, né che gli Atenei abbiano provveduto a “redistribuire” tali posti vacanti assegnandoli agli esclusi appartenenti alla graduatoria riservata ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia.

In particolare, il Decreto Ministeriale 3 settembre 2022 n. 1055 “*Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) per i candidati dei Paesi UE ed non UE residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non UE*” (cfr. doc. n. 3) prevedeva, in favore dei candidati dei paesi non Ue residenti all'estero, n. 1.136 posti riservati al corso di laurea in medicina; mentre il Decreto Ministeriale 1 luglio 2022 n. 1114 “*Definizione posti destinati ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero per l'accesso al corso di laurea e al corso di laurea magistrale a ciclo unico per l' a.a. 2022/2023*” (cfr. doc. n. 6) prevedeva, in favore dei candidati dei paesi non Ue residenti all'estero, n. 119 posti riservati al corso di laurea in odontoiatria.

Ebbene, tutti tali posti, ove non coperti dovevano essere resi disponibili in favore dei candidati dei paesi UE e non Ue residenti in Italia, giusta previsione di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del Decreto Ministeriale 3 settembre 2022 n. 1055 (“2. *I posti eventualmente non utilizzati nell'ambito della graduatoria relativa ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero di cui al comma 1, sono resi disponibili nell'ambito dei posti destinati agli studenti dei paesi UE e non Ue residenti in Italia di cui al medesimo comma 1, in tempo utile per lo scorrimento delle relative graduatorie e fatte salve, ove possibile, le eventuali compensazioni tra atenei all'interno dello stesso contingente riservato agli studenti dei paesi non UE residenti all'estero.* 3. *Con apposita nota operativa sono fornite agli atenei le istruzioni tecniche in base alle quali si procederà alle operazioni di cui al comma 2 del presente articolo*”), nonché giusta analoga previsione di cui al Decreto Ministeriale 3 settembre 2022 n. 1054.

Ebbene, non risulta che le operazioni di “redistribuzione” di tali posti vacanti e di assegnazione agli esclusi appartenenti alla graduatoria riservata ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia siano state poste in essere dall'Amministrazione, con conseguente mancata copertura di tutti i posti banditi.

Tale atteggiamento adottato dall'Amministrazione, risulta illegittimo per violazione delle norme rubricate, anche perché non adeguatamente motivato.

Si censurano, in ogni caso, ove svolte, le attività di assegnazione di tali posti, in quanto la metodologia eventualmente utilizzata dall'Amministrazione, si appaleserebbe assolutamente illegittima e priva di qualsivoglia garanzia di trasparenza ed imparzialità, non essendo prevista la pubblicazione di una ben che minima nuova graduatoria, bensì si configurerebbe, nel caso, una procedura a chiamata diretta dei candidati, sulla quale non è esperibile alcuna possibilità di verifica e/o controllo.

E' evidente, in ragione di quanto sopra, come l'azione amministrativa, nel caso di specie, abbia violato palesemente quei principi cardine di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, nonché di trasparenza, par condicio delle operazioni concorsuali.

Ad ogni modo ci si riserva di meglio dedurre non appena si avrà riscontro sulle istanze di accesso agli atti ritualmente formulate.

II.2. Al riguardo, si osserva, infatti, che la **Legge 2 agosto 1999 n. 264** conferisce alla pubblica amministrazione il potere di limitare la fruizione dell'insegnamento universitario al fine di garantire un rapporto equilibrato tra disponibilità delle strutture e delle risorse umane e numero degli studenti.

Ebbene, l'art. 3 della predetta Legge individua parametri di riferimento per la determinazione dei posti da mettere annualmente a concorso che hanno attinenza univoca ed inequivocabile con la capacità ricettiva dei singoli Atenei. All'esito dell'esatta ricognizione del potenziale formativo disponibile, l'Amministrazione deve utilizzare i posti rimasti liberi (**TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 12 gennaio 2009 n. 29 e 29 maggio 2007 n. 1433**). Il che, all'evidenza, comporta l'obbligo di utilizzare totalmente e favorire quanto più possibile la domanda di formazione professionale, anche in relazione ai principi costituzionali individuati agli articoli 33 e 34 della Costituzione (**TAR Lazio, Roma, Sezione III, 21 marzo 2014, n. 3197**).

III

Illegittimità della selezione in relazione ai criteri selettivi ed alla tipologia dei quesiti somministrati. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della Legge n. 264/1999 – Eccesso di potere – Violazione e falsa applicazione Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583 ed allegati – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere nella scelta di illegittimi, inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Contraddittorietà – Illogicità.

III.1. Occorre, altresì, porre in rilievo l'evidente illegittimità dei provvedimenti impugnati in relazione alla scelta dei criteri selettivi ed alla **tipologia delle domande somministrate nel test**, in quanto **in palese violazione della Legge n. 264/1999.**

In particolare, tale normativa, prevede all'**art. 4** che *“L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi ...”*

Ebbene, nel caso di specie, il Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583 *“Modalità e contenuti delle prove ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2022/2023”*, all'**art. 2**, ha previsto – in violazione della suindicata norma di legge – che *“2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta (60) quesiti che presentano cinque (5) opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi; ragionamento logico e problemi; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui al citato Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: - quattro (4) quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi; - cinque (5) quesiti di ragionamento logico e problemi; - ventitré (23) quesiti di biologia; - quindici (15) quesiti di chimica; - tredici (13) quesiti di fisica e matematica.”*

Ebbene, è di tutta evidenza la palese violazione, da parte del M.U.R., della disposizione di cui all'art. 4 della Legge n. 264/1999, laddove, su 60 domande somministrate solo 4 riguardano le conoscenze acquisite negli studi, 51 sono di fisica, matematica, chimica e biologia (ritenute discipline oggetto dei corsi medesimi) e 5 vengono inquadrati nel **“ragionamento logico”**, per l'appunto, **categoria assolutamente non prevista dal Legislatore**, il quale, in forza della riserva di legge indicata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 383/98, ha stabilito che l'ammissione al corso di laurea deve avvenire – si ribadisce – *“previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore”*.

Del resto, la **ratio** della norma è quella di fondare la prova di accesso ai corsi di laurea in questione sulla base di una **cultura generale acquisita durante il percorso scolastico**, così da attribuire un valore al merito degli studi svolti durante la scuola secondaria superiore.

Il test di quest'anno, invece, è stato fondato per una buona parte sulla somministrazione di quesiti di “ragionamento logico” o, comunque, non previsti nei programmi scolastici (e quindi dal dettato legislativo), privilegiando, in tal modo, una preparazione meramente mnemonica e meccanica (presso società di avvicinamento al test create appositamente a tale fine).

Pertanto, non può essere posta in dubbio la violazione della Legge n. 264/1999.

III.2. Ulteriore elemento di contestazione relativo alla tipologia dei quesiti somministrati ai candidati risulta riconducibile alla presenza, tra di essi, di domande “fuori programma”

ministeriale e/o c.d. specialistiche e/o non previste dal bando (**Allegato A, Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583**, recante “*Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41), in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e in Medicina Veterinaria (LM-42)*”).

Ebbene, tali domande, segnatamente le nn. 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 31, oltre ad essere al di fuori del programma di cui alla richiamata decretazione ministeriale, esulano dalle competenze di uno studente diplomatosi al liceo, così come contemplate nelle Indicazioni nazionali per i licei, nonchè risultano **del tutto inconferenti ed “improponibili”** in una prova di accesso ai corsi di laurea in medicina ed odontoiatria (!!!)

Di conseguenza, parte ricorrente – contrariamente alle previsioni del bando concorsuale (**Allegato A, Decreto Ministeriale n. 730 del 25 giugno 2021**) – si è trovata a svolgere una prova anche in parte diversa da quella per la quale si era preparata e che pensava di sostenere. È evidente, quindi, che la prova concorsuale risulta essere stata alterata, attesa anche la clamorosa violazione del principio della tutela dell’affidamento di parte ricorrente a che la selezione si svolgesse secondo le regole prestabilite e predeterminate dalla *lex specialis* del concorso.

III.3. A ciò si aggiunga che **il criterio di selezione non ha minimamente avuto come scopo quello di vagliare l'attitudine del candidato ad affrontare il corso di studi in oggetto** e/o, comunque, quello di far accedere le persone più competenti, motivate ed equilibrate per il ruolo di medico o odontoiatra, bensì – di contro – ha esclusivamente premiato un profilo utilitaristico di candidato e un marcato opportunismo nella gestione dei tempi di risposta.

Altresì, la più recente giurisprudenza del **Consiglio di Stato (Sentenza n. 5429/2020 dell’11.09.2020)** ha avuto modo di censurare la tipologia di quiz somministrati ai candidati rilevando che “... *nella specie il predetto disallineamento tra fabbisogno ed offerta, che **frustra le aspettative dei candidati (come, del resto, il contenuto dei quesiti somministrati perlo più non congruenti con i saperi appresi nella Scuola superiore)**, si manifesta in una condotta istruttoria carente nel confezionamento del numero dei posti a concorso e **nei metodi di selezione, sì da restare arcani** e ad alimentare oltremodo il perenne contenzioso scolastico”.*

IV

Illegittimità della selezione in relazione ai criteri selettivi ed alla tipologia dei quesiti somministrati (ulteriore profilo). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della Legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583 ed allegati – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità,

buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere nella scelta di illegittimi, inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Contraddittorietà – Illogicità.

IV.1. La selezione *de qua* risulta essere illegittima anche sotto altro profilo, sempre riconducibile alla scelta dei criteri e delle modalità selettive.

In particolare, **si contesta il criterio di individuazione della risposta corretta**, utilizzato per la selezione dell'anno accademico oggetto della presente impugnativa, il quale risulta essere illegittimo, irragionevole e non congruo.

Infatti, non esiste un criterio assoluto ed oggettivo per stabilire o, comunque, individuare, se una risposta possa considerarsi **arbitraria o più o meno probabile**. In particolare, così come formulata la prova, i sessanta quesiti potevano avere, tra le varie opzioni, più risposte potenzialmente corrette, perché più o meno arbitrarie e/o più o meno probabili. Allo stesso modo, tutte e cinque le risposte avrebbero potuto essere potenzialmente errate e forse qualcuna più probabile delle altre (come poi effettivamente accaduto per i quesiti nn. nn. 6, 10, 13, 15, 18, 31, 33, 42, 53, salvi altri).

Ed allora, in base a quale criterio una risposta viene considerata arbitraria o più o meno probabile, trattandosi di valutazioni sostanzialmente soggettive? Quali sono i criteri utilizzati a tal riguardo da coloro i quali hanno predisposto e scelto i quesiti e le loro risposte?

Non vi è chi non veda come l'introduzione di più criteri di valutazione delle risposte abbia, di fatto, introdotto **un'alea inaccettabile** nel predetto concorso pubblico, non avendo potuto il candidato più avere certezza su quale fosse la risposta corretta da segnare o, ancor peggio, se esistesse una sola risposta corretta.

In buona sostanza, lo studente non è stato messo in condizione di conoscere *ex ante*, con certezza assoluta, se l'opzione di risposta adottata sarebbe stata considerata corretta o meno, dovendo non solo eliminare quelle errate, ma dovendo, altresì, effettuare una valutazione circa il grado di arbitrarietà e probabilità delle diverse opzioni, senza averne gli strumenti, attesa la discrezionalità delle scelte, peraltro secondo parametri ignoti, di chi aveva redatto i quesiti.

Tutto ciò, tra l'altro, con un tempo molto limitato a disposizione degli studenti per l'espletamento della prova.

IV.2. Occorre rilevare, peraltro, che tale modalità di svolgimento della prova risulta ancor più illegittima in considerazione della circostanza che alcune delle domande oggetto della selezione (quesiti nn. nn. 6, 10, 13, 15, 18, 31, 33, 42, 53, salvi altri) sono risultate con risposta errata e/o, comunque, dubbia, o addirittura con più di una risposta corretta, o finanche nessuna, in evidente contrasto con le regole previste dal richiamato D.M. e dai bandi degli Atenei. In particolare:

- il quesito n. 6 così recitava: “*Martina ha pianificato un giro in bicicletta in modo che esattamente a metà tragitto ci sia una trattoria in cui fare sosta. Parte e, dopo 30 chilometri, le manca ancora un quarto della strada per arrivare alla trattoria. Qual è la lunghezza in chilometri del percorso?* A) 80; B) 40; C) 120; D) 75; E) 37,5”.

La domanda è mal formulata e, quindi, palesemente ambigua, in quanto presenta più opzioni di risposta. Non essendo precisato, ai fini del calcolo, se il riferimento è l'intero percorso o la metà di esso, potevano essere ugualmente corrette anche le opzioni B) 40 o C) 120.

- il quesito n. 10 così recitava: “*Gli esempi di seguito riportati sono determinati da interazioni deboli ECCETTO UNO, quale?* A) *Struttura primaria delle proteine;* B) *Legame antigene-anticorpo;* C) *Struttura secondaria delle proteine;* D) *Appaiamento codone-anticodone;* E) *Passaggio di H₂O attraverso le acquaporine*”.

Il quesito n. 10 è errato poiché la risposta corretta è anche la B) Legame antigene-anticorpo, oltre alla A) indicata dal Ministero. Infatti, la reazione antigene-anticorpo è una reazione altamente specifica per cui ogni anticorpo si lega esclusivamente al determinante antigenico del quale ha indotto la formazione, discriminandolo anche tra molecole molto simili. La reazione antigene anticorpo è tra le più rapide reazioni bimolecolari conosciute. Per tale ragione è ipotizzabile che non vi sia necessariamente una interazione debole in tale legame. Presentando una possibile doppia risposta tra le opzioni indicate la domanda si presenta quantomeno ambigua.

- il quesito n. 13 così recitava: “*Il gene CFTR codifica la sintesi della proteina CFTR che regola il movimento del cloro, al quale segue il movimento dell'acqua, dall'interno verso l'esterno delle cellule epiteliali. Qual è il risultato del malfunzionamento o dell'assenza della proteina CFTR?* A) *La carenza di cloro e di acqua nelle secrezioni;* B) *L'accumulo di cloro e di acqua nelle secrezioni;* C) *La carenza di cloro nelle secrezioni e la disidratazione intracellulare;* D) *L'accumulo di cloro e la carenza di acqua nelle secrezioni;* E) *La carenza di cloro e la normale quantità di acqua nelle secrezioni*”.

Il quesito n. 13 è errato poiché può considerarsi corretta anche la risposta C) “*La carenza di cloro nelle secrezioni e la disidratazione intracellulare*”, oltre alla A) come indicato dal Ministero. Infatti, in Fibrosi Cistica, la disidratazione è una complicanza dovuta alla natura della malattia stessa. Il difetto primitivo è un anomalo funzionamento della proteina CFTR (Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator), che forma a livello della membrana cellulare un canale ionico che fisiologicamente è deputato agli scambi del cloruro. Per l'individuo affetto da Fibrosi Cistica lo scambio cellulare ionico è altamente compromesso e questo si ripercuote gravemente sulla sua salute. La mancanza di funzionalità di CFTR impedisce il normale riassorbimento di sodio e cloro (NaCl) e porta a eccessiva perdita di sale col sudore nei pazienti affetti da Fibrosi Cistica¹. Le cause della fibrosi cistica sono mutazioni nel gene CFTR, che codifica una proteina che controlla il passaggio di acqua e di alcuni sali all'interno e all'esterno delle cellule. La proteina mutata non funziona in modo appropriato e porta alla produzione di muco denso e sudore molto ricco di sali².

Pertanto, il quesito, presentando almeno 2 opzioni di risposta potenzialmente corrette, si presenta quantomeno ambiguo.

- il quesito n. 15 così recitava: “*L'aneuploidia è una caratteristica comune del cancro e la decifrazione dei meccanismi di segregazione cromosomica è di grande interesse clinico. Tale segregazione dipende*

¹ <https://www.neupharma.it/news/approfondimenti/disidratazione-fibrosi-cistica#:~:text=La%20mancanza%20di%20funzionalit%C3%A0%20di,pazienti%20affetti%20da%20Fibrosi%20Cistica.>

² <https://www.humanitas.it/malattie/fibrosi-cistica/>

dall'assemblaggio/disassemblaggio di quali strutture? A) Microtubuli; B) Microfilamenti; C) Lamine nucleari; D) Desmosomi; E) Fasce di adesione”.

Il Ministero considera la risposta A) quella corretta. Tuttavia, anche tale quesito si presenta errato e/o ambiguo, atteso che anche la risposta E) Fasce di adesione può considerarsi corretta.

- il quesito n. 18 così recitava: “Da un incrocio fra individui con fenotipi AB e ab si ottiene una discendenza con il 50% di fenotipi Ab e il 50% di fenotipi aB. Qual è il genotipo dei genitori con fenotipo AB? A) AaBb per caratteri associati; B) AABb per caratteri indipendenti; C) AaBb per caratteri indipendenti; D) AABb per caratteri associati; E) Aabb per caratteri associati”.

Il Ministero ha previsto quale risposta corretta quella contraddistinta dalla lettera A) AaBb per caratteri associati, mentre anche la risposta C) AaBb per caratteri indipendenti può considerarsi corretta, in quanto è ben possibile che gli incroci avvengano per assortimento indipendente. Diverse fonti scientifiche supportano tale soluzione³.

- il quesito n. 31 così recitava: “Quale fra le seguenti affermazioni NON è coerente con la teoria dell'evoluzione per selezione naturale di Darwin? A) La necessità di adattamento induce variazioni ereditabili negli individui di una popolazione; B) Le popolazioni hanno un ampio potenziale riproduttivo; C) Le risorse naturali sono limitate D) La selezione naturale favorisce i caratteri che migliorano la sopravvivenza e il successo riproduttivo degli individui; E) Gli individui di una popolazione mostrano variazioni ereditabili indipendentemente dalle necessità dettate dall'ambiente”.

La risposta fornita dal Ministero è clamorosamente errata. Il Ministero ha previsto quale risposta corretta quella contraddistinta dalla lettera A), ma la risposta corretta è la E) Gli individui di una popolazione mostrano variazioni ereditabili indipendentemente dalle necessità dettate dall'ambiente. Infatti, in sintesi, secondo tale teoria, gli individui di una popolazione sono in competizione fra loro per le risorse naturali; in questa lotta per la sopravvivenza, l'ambiente opera una selezione, detta selezione naturale. Con la selezione naturale vengono eliminati gli individui più deboli, cioè quelli che, per le loro caratteristiche sono meno adatti a sopravvivere a determinate condizioni ambientali; solo i più adatti sopravvivono e trasmettono i loro caratteri ai figli. In sintesi, i punti principali su cui è basata la teoria evoluzionistica di Darwin sono: variabilità dei caratteri, eredità dei caratteri innati, adattamento all'ambiente, lotta per la sopravvivenza, selezione naturale ed isolamento geografico⁴. Di conseguenza, non è coerente la risposta E) che contrasta palesemente con la teoria anzidetta e, quindi “non è coerente”.

- il quesito n. 33 così recitava: “Quale, tra le seguenti coppie di sostanze, forma sempre una miscela omogenea a pressione e temperatura ambiente? A) Diazoto e diossigeno; B) Acqua e anidride carbonica; C) Acqua e olio; D) Acqua e zolfo; E) Ferro e carbonio”.

Per definizione una miscela si definisce omogenea quando è costituita da un'unica fase e i componenti non sono distinguibili tra di loro all'interno della fase stessa, in questo caso oltre alla risposta diossigeno e di azoto, che formano una miscela omogenea gassosa, anche la risposta ferro e carbonio potrebbe essere considerata corretta in quanto entrambi possono esistere in forma solida e formare un composto in cui i due componenti non sono distinguibili.

³ P.J. Russell - P.E. Hertz - B. McMillan, Elementi di genetica, Edises, 2016, ISBN 9788879599085.

⁴ Darwin, Charles (1859) On the Origin of Species. John Murray, London;
https://www.treccani.it/enciclopedia/1-ottocento-biologia-la-teoria-dell-evoluzione-di-darwin_%28Storia-della-Scienza%29/

- il quesito n. 42 così recitava: “Quando l’acqua viene sottoposta all’azione di un agente ossidante forte, che cosa si forma? A) O_2 ; B) H_2 ; C) H_2 e O_2 ; D) H_2 e OH ; E) H^+ e OH^- ”.

Anche in questo caso la risposta E), oltre alla A) indicata dal Ministero può considerarsi ugualmente e potenzialmente corretta. Di qui, l’ambiguità del quesito.

A questi si aggiunga il quesito 53, che così recitava: “Quale delle seguenti equazioni individua nel piano cartesiano la retta che passa per il punto (1, 1) ed è perpendicolare alla retta di equazione $y = 3 - x$? A) $y = x$; B) $y = x + 3$; C) $y = 2 - x$; D) $y = 1/3x + 2/3$; E) $y = -1/3x + 4/3$.”

Ebbene, per tale quesito, dalle segnalazioni pervenute risulta che molti candidati avessero un quesito leggermente diverso. Forse per un errore di stampa, l’equazione su cui si sono confrontati alcuni candidati pare fosse $y = 3x + 1$.

IV.3. Ebbene, parte ricorrente, trovandosi di fronte a tali quesiti mal formulati, con risposta errata e/o quantomeno dubbia, o addirittura con più di una risposta possibile o, comunque, con nessuna delle opzioni che poteva dirsi effettivamente corretta, ha, altresì, perso minuti preziosi che hanno condizionato negativamente l’intero test, con conseguente alterazione, in ogni caso, dell’intera graduatoria. La prova di parte ricorrente è stata, quindi, irrimediabilmente pregiudicata da tale agire illegittimo del M.U.R., mentre **ove tali quesiti fossero stati espunti e/o, comunque, attribuiti i maggiori punteggi in relazione a tali domande**, questa **sarebbe stata**, in ragione del punteggio e della posizione in graduatoria, senza alcun dubbio, **ammessa**. Pertanto, risulta essere assolutamente illegittima e discriminatoria la mancata ammissione di parte ricorrente al corso di laurea di interesse presso l’ateneo indicato come prima scelta o, in subordine, presso gli altri atenei via via indicati, con la conseguenza che questa dovrà essere ammessa al predetto corso presso le sedi prescelte.

IV.4. In analoga situazione, con riferimento alla prova selettiva dello scorso anno 2021/2022, con specifico alla formulazione di quesiti dubbi e/o ambigui, il Consiglio di Stato ha dapprima disposto apposita procedura di verifica, poi, prendendo atto delle risultanze della stessa ad opera dell’Istituto Superiore di Sanità ha stabilito “*Visti i risultati della verifica espletata dall’ISS sui quesiti della prova nazionale di ammissione alle facoltà di Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria; Rilevato che - dalla relazione emerge che i quesiti riconosciuti “ambigui” sono il n.10 e il n.21 che sono oggetto di puntuale impugnazione con il ricorso originario, riproposta in appello; - che, in considerazione del punteggio riportato – così ricostruito a seguito dei risultati della detta verifica - l’appellante raggiunge la soglia minima per l’iscrizione alla Facoltà di Medicina; Ritenuto, conseguentemente, di poter accogliere l’appello avverso l’ordinanza del TAR ... P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie l’appello e, per l’effetto, ordina all’Università di procedere all’iscrizione presso la Facoltà di Medicina indicata in via principale o, in subordine, in quelle successivamente indicate in ordine di preferenza dall’appellante*” (***ex multis***, Consiglio di

Stato, Sezione VII, Ordinanza Cautelare n. 3858/2022). In senso analogo **T.A.R. del Lazio, Roma, Sezione III, Ordinanza Cautelare n. 5938/2022:** *“Considerato che, ad un primo esame proprio di questa fase cautelare, sussiste il lamentato danno, anche in relazione alla non manifesta infondatezza della sola questione sull’erronea o ambigua formulazione, poi accertata in esito ad apposita verifica chiesta dal Consiglio di Stato all’ISS, con riguardo ai quesiti 10, 21 e 26 somministrati alla ricorrente durante la prova d’ammissione; Considerato di conseguenza, pure ai fini dell’effettiva spettanza dell’invocata ammissione di detta ricorrente al CDLM presso almeno uno degli Atenei da lei indicati, la necessaria riformulazione del punteggio emendato dai predetti quesiti da parte del MUR e, con esso, la stessa graduatoria finale; Considerato che, nelle more di tal adempimento, è opportuno disporre l’ammissione della ricorrente all’Università di prima scelta, anche in soprannumero”.*

IV.5. Con specifico riguardo a tutti tali quesiti contestati, si censura, altresì, l’operato ed i lavori del M.U.R. e/o di altro soggetto da esso incaricato; nonché tutti gli atti ed i verbali della Commissione di esperti di cui all’art. 2 del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583, relativi alla validazione dei quesiti somministrati.

Al riguardo, si censurano sin d’ora le modalità, i criteri e le motivazioni, che hanno portato la predetta Commissione a validare le domande della prova.

Non vi è dubbio, infatti, che il M.U.R. debba dare documentato conto delle scelte operate. Più precisamente, si dovrà **prendere visione di ogni e qualsiasi atto e/o verbale del M.U.R. o della predetta Commissione** – al riguardo si è provveduto a formulare apposita **istanza di accesso agli atti** – al fine di consentire a Codesto Tribunale di esercitare un qualche controllo sulle attività espletate in relazione alla redazione e validazione dei quesiti.

Tutto ciò in ossequio al principio di conoscibilità dell’attività amministrativa (esplicitazione del generale principio di imparzialità dell’amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione), strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull’attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell’art. 113, per cui contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull’evidente riflesso del principio dell’art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l’inviolabilità del diritto a questa tutela. Ne deriva l’illegittimità dell’agire dell’Amministrazione al riguardo.

V

Violazione dell’anonimato. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583 ed allegati e dei Bandi delle Università – Violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, di buon

andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.

La procedura di concorso risulta essere viziata per la **violazione del principio dell'anonimato delle prove da correggere.**

Infatti, anche quest'anno – peraltro in misura ben più grave rispetto al passato – il criterio adottato dal M.U.R e dagli Atenei per l'identificazione della prova e l'associazione di essa al candidato risulta violare palesemente e clamorosamente il principio dell'anonimato.

Come è noto, la criticità censurata, a più riprese, dalla Giustizia Amministrativa sul tema “anonimato” (**Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza del 20 novembre 2013, n. 28; Consiglio di Stato, Sez. II, parere 14 ottobre 2013, n. 4233; Consiglio di Stato, Sezione VI, Ordinanza n. 2991 del 9 luglio 2014; Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza n. 15/2015 del 5 gennaio 2015**) verteva sulla “riconoscibilità”, da parte delle Commissioni d'aula o di altri soggetti terzi, del codice alfanumerico identificativo della prova e del singolo candidato, apposto sia sulla scheda risposte che sulla scheda anagrafica, il che era sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive. Ebbene, anche quest'anno, il sistema di associazione dell'elaborato al singolo candidato prevedeva, al termine della prova, **l'apposizione di coppia di etichette autoadesive identiche – recanti anche quest'anno il “famigerato” codice alfanumerico** – sulla scheda anagrafica e sul modulo risposte; ma, soprattutto, le operazioni di apposizione delle etichette sui predetti moduli, nonché di sottoscrizione della scheda anagrafica, non potevano che avvenire alla presenza della Commissione, essendo situati i banchi appositi nei pressi della stessa.

A ciò si aggiunga che, in diversi Atenei, i moduli anagrafici e delle risposte, in realtà, venivano, semplicemente “appoggiati” su un banco presso la Commissione d'aula, con la possibilità, quindi, da parte di soggetti terzi, di potere successivamente mettere mano alle prove, anche dopo la consegna da parte del singolo candidato.

Inoltre, occorre rilevare come presso molte sedi di concorso veniva fornita una ulteriore etichetta adesiva recante nome e cognome ed un codice identificativo ulteriore, il quale – anch'esso – consentiva ancor più una rapida identificazione della prova.

Ebbene, in tutte le anzidette situazioni l'anonimato delle prove dei candidati non è stato – in misura ben più grave rispetto al passato – assolutamente garantito, atteso che era molto semplice, in detti momenti, associare la prova al singolo candidato leggendo il codice alfanumerico presente sulla scheda anagrafica e sulla scheda risposte.

Quindi, dalle singole prove era possibile, senza particolare difficoltà, risalire al nome del candidato che le aveva elaborate.

Ne consegue l'illegittimità di tale sistema, in quanto non ha garantito l'anonimato dei compiti e dei candidati, con la conseguente violazione dei principi cardini della buona amministrazione e della parità di trattamento (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza n. 15/2015 del 5 gennaio 2015, richiamata in diverse pronunce del T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III Bis, ex multis Sentenza n. 11614/2015 del 13 ottobre 2015).

VI

Violazione del principio della certezza della paternità della prova. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 Violazione e falsa applicazione del del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583 ed allegati e dei Bandi delle Università – Violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.

Si censura, altresì, per altro verso, la violazione di un ulteriore principio fondamentale in tema di concorsi pubblici, vale a dire quello relativo alla **certezza della paternità della singola prova** rispetto a ciascun candidato.

Invero, le modalità di svolgimento della selezione concorsuale oggetto della presente impugnativa, per come strutturate, hanno determinato l'assoluta impossibilità di attribuire con certezza la paternità dell'elaborato al concorrente generalizzato nella scheda anagrafica.

Invero, da quanto risulta dai verbali di espletamento del concorso presso le diverse sedi di Ateneo, è stato effettuato esclusivamente un controllo dell'identità dei candidati all'ingresso in aula, ma dopo lo svolgimento della prova, ed al momento della consegna – e quindi della compilazione della scheda anagrafica – nessuno ha verificato che i dati contenuti nel predetto modulo recante le generalità del candidato fossero veritieri e che quindi l'elaborato fosse effettivamente di paternità di quel concorrente.

Il modulo anagrafica è stato consegnato a ciascun candidato, che lo ha compilato inserendo i dati al termine della prova. Ma nessun controllo è stato previsto in merito alla veridicità delle generalità ivi indicate e, quindi, in astratto, **si è reso possibile lo scambio di persona.**

Ben potendo infatti ogni candidato, senza alcun controllo, compilare la scheda anagrafica con dati di altro soggetto, interessato al superamento del concorso, per il quale svolgere il compito. Anche in ragione del fatto che, quest'anno, diversamente dal passato, la mancata sottoscrizione dell'anagrafica non costituiva causa di annullamento della prova e, quindi, tale firma poteva addirittura essere omessa.

Pertanto, nel caso di specie, nessuna garanzia vi è stata in merito alla certezza della paternità dell'elaborato all'effettivo candidato. Ciò costituisce, senza dubbio, macroscopico vizio del procedimento che ne inficia la legittimità.

VII

Illegittimità del concorso, in ragione delle gravi irregolarità verificatesi. Violazione artt. 3, 33, 34 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583 ed allegati e dei Bandi delle Università – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.

La prova selettiva per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, relativa all'anno accademico 2022/2023, risulta essere stata caratterizzata dal verificarsi di **gravissime situazioni di irregolarità**, le quali hanno comportato la **violazione della segretezza dei quiz** e la diffusione di informazioni circa il contenuto dei quesiti e della prova con soggetti terzi e/o tra studenti delle diverse sedi di concorso, tenuto conto che i quesiti sono uguali a livello nazionale.

VII.1. Innanzitutto, non risulta essere stato in alcun modo rispettato il divieto di introdurre nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione elettronica simile.

A tale ultimo riguardo, si rileva come, in alcune sedi, i candidati abbiano potuto utilizzare “indisturbati” i cellulari o altri dispositivi elettronici di comunicazione con l'esterno, addirittura davanti agli stessi commissari di aula, senza eccezione alcuna di questi ultimi.

L'uso di smartphone e altri dispositivi connessi a Internet durante i test d'accesso in medicina è confermato dal volume di ricerche online proprio nelle ore del test. Parole mai (o poco) cercate fino a quel momento che, invece, hanno raggiunto picchi elevatissimi solo durante un determinato lasso di tempo, per l'appunto, nelle ore durante l'orario della prova: determinate parole o sequenze di parole presenti nelle domande del test sono state delle query (interrogazioni sui motori di ricerca) che hanno raggiunto picchi incredibilmente anomali di ricerca su Internet, sia durante la prova che nelle ore precedenti ad esso.

E' evidente che tali fatti costituiscono la conferma che ci sia stata una **violazione della segretezza dei quesiti di prova**. Tutto ciò, anche in ragione del fatto che in molte sedi universitarie non era presente la “schermatura” delle aule.

VII.2. Altresì, a quanto risulta, presa anche visione dei verbali di espletamento della prova presso diversi Atenei, in molte sedi **non sono state rispettate** le disposizioni relative alle

procedure di espletamento della prova secondo la disciplina dell'Allegato n. 1 del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583 ed allegati ed, in particolare, riguardo:

- **il simultaneo inizio della prova su tutte le sedi di concorso**, con ogni conseguenza in ordine alla possibilità di avere vantaggi sulla possibile conoscenza delle domande;
- **la corretta verifica dell'integrità delle scatole contenente i plichi con le domande**, anche alla presenza di candidati regolarmente sorteggiati;
- **il tempestivo ritiro delle penne** date in dotazione per il test, alla fine della prova per tutti gli studenti;
- **il divieto di penne personali e/o di doppie penne di diversi candidati**, con la conseguenza che essi hanno, in danno di altri, potuto continuare a svolgere la prova durante la fila per la consegna dei compiti e durante l'apposizione delle etichette autoadesive;
- **il rispetto del distanziamento e delle normative anti-Covid**, che ha ingenerato particolare confusione durante la prova ed ulteriore stress ai candidati (che hanno, in molte sedi, dovuto svolgere il test in condizioni ravvicinate l'un l'altro e in non piena sicurezza).

VII.3. Ebbene, si sottolinea che, stante l'unicità della prova per tutto il territorio nazionale e stante, altresì, la redazione di una graduatoria unica, ogni irregolarità della prova concorsuale, presso qualsivoglia sede, ha incidenza (attesa anche la possibilità di inserire preferenze per tutte le sedi universitarie) sull'intera selezione e, quindi, su tutti i candidati.

Pertanto, le circostanze di fatto sopra esposte risultano avere palesemente violato quei principi di contestualità, trasparenza e par condicio espressione dei canoni costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione nell'ambito delle procedure concorsuali, con la conseguenza che la legittimità della prova in questione risulta essere stata irrimediabilmente viziata.

* * * * *

Per tutto quanto sopra esposto parte ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe, presenta rispettosa

ISTANZA CAUTELARE

Le censure adottate - che appaiono, di certo, idonee a fondare, sin d'ora, l'accoglimento nel merito delle domande di parte ricorrente - giustificano l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione e/o di iscrizione con riserva, in caso anche in sovrannumero, della stessa al corso di laurea prescelto, essendo il ricorso, comunque, assistito dal prescritto *fumus boni iuris* ed essendo, altresì, indubbia la presenza di un danno grave ed irreparabile, atteso che, in mancanza di un'iscrizione immediata, parte ricorrente medesima non potrebbe regolarmente frequentare le lezioni, né sostenere gli esami previsti dal corso.

Invero, l'iscrizione con riserva, anche in sovrannumero, di parte ricorrente risulta essere il provvedimento cautelare più idoneo da adottare, avuto riguardo ai molteplici profili di illegittimità della selezione censurati nel presente atto.

Pertanto, a ben vedere, l'ammissione con riserva al corso di laurea prescelto, non potrà di certo comportare alcun concreto grave pregiudizio a carico delle amministrazioni resistenti, sia in ragione del fatto che il numero di maggiori iscrizioni per ogni singola università andrebbe a colmare quell'indebito sottodimensionamento dei posti censurato in atti, con la conseguenza che – di fatto – non si verterebbe nemmeno in ipotesi di sovrannumero.

Del resto, le esperienze degli anni passati hanno ampiamente dimostrato che le iscrizioni con riserva (addirittura per migliaia di studenti in sovrannumero) non hanno comportato alcuna paralisi dei corsi o disagi particolari per gli atenei o per gli altri studenti.

Del resto, la situazione di emergenza sanitaria in atto, derivante dalla diffusione del COVID-19, ha evidenziato quanto fosse sbagliata la programmazione del fabbisogno sanitario e la determinazione del contingente di posti per tali corsi di laurea in questione, laddove sia medici, sia gli odontoiatri, sia gli operatori con lauree in professioni sanitarie risultano essere del tutto insufficienti a garantire il funzionamento del SSN ed i livelli essenziali di assistenza; altresì, occorre tenere conto che, attualmente, parte delle lezioni si svolgono su piattaforme on-line, con la conseguenza del venire anche meno della questione della capacità strutturale formativa da parte delle università.

Ciò posto, un attento confronto delle possibili conseguenze connesse all'adozione o meno del richiesto provvedimento cautelare (altamente ed irreparabilmente pregiudizievoli a carico di parte ricorrente, laddove negato; non rilevanti per l'Amministrazione, laddove concesso), nonché il giusto temperamento degli interessi in gioco, non potranno che evidenziare l'opportunità dell'accoglimento dell'istanza avanzata e, conseguentemente, dell'iscrizione con riserva.

* * * * *

Istanza di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami per via telematica sul sito dell'Amministrazione

Ai sensi degli artt. 41, IV comma, 49, III comma, 52, II comma, c.p.a., solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite ai controinteressati, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente complessa per il numero delle persone ulteriormente potenziali controinteressate, in caso, da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli ulteriori eventuali controinteressati (essendo le

Amministrazioni già ritualmente intimate) per pubblici proclami per via telematica sul sito dell'Amministrazione.

* * * * *

Per tutto quanto precede

SI CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio, *contrariis reiectis*, Voglia:

- in via cautelare, sospendere l'efficacia degli atti impugnati, ammettendo, con riserva, ed in caso anche in sovrannumero, parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'ateneo indicato come prima scelta o, in subordine, presso gli altri atenei via via successivamente indicati, secondo quanto esposto nel presente atto;

- nel merito, dichiarare illegittimi gli atti impugnati e, per l'effetto, annullarli, in via principale, ammettendo, anche in sovrannumero, parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'ateneo prescelto e/o, comunque, in relazione agli stessi criteri indicati in via cautelare, in caso anche con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, II comma, c.p.a.; in via subordinata, dichiarando illegittima ed errata l'indicazione del numero dei posti disponibili di cui al contingente per l'a.a. 2022/2023 e, per l'effetto, disporre l'adeguamento degli stessi al maggiore fabbisogno professionale di medici ed odontoiatri, nonché alle effettive capacità recettive degli Atenei ed alla reale capacità di offerta formativa degli stessi, con conseguente attribuzione dei posti disponibili a parte ricorrente e/o, comunque, con scorrimento ulteriore della graduatoria; in via ancora subordinata, dichiarando l'illegittimità della mancata copertura di tutti i posti disponibili originariamente indicata dagli Atenei e dal Ministero, anche Extra UE, disponendo, per l'effetto, l'attribuzione dei posti disponibili a parte ricorrente e/o, comunque, lo scorrimento della graduatoria; in via ulteriormente subordinata, annullando la graduatoria, con i relativi scorrimenti, e/o l'intera procedura selettiva, adottando i provvedimenti più idonei ed opportuni. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da parte ricorrente, a causa dell'illegittimo diniego dell'iscrizione. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

- nonché in via istruttoria e/o ex art. 116 c.p.a., per la condanna delle Amministrazioni resistenti, anche ai sensi degli artt. 64, 65 e/o 46, comma 2, c.p.a., a depositare in giudizio, previo annullamento ex art. 116 c.p.a. del silenzio diniego opposto alle istanze di accesso ritualmente formulate:

a) le deliberazioni degli organi accademici e delle determinazioni ministeriali, relative alla determinazione del numero dei posti per i corsi di laurea in medicina ed odontoiatria, con

particolare riguardo alla verifica istruttoria della capacità recettiva degli atenei e del fabbisogno di medici ed odontoiatri;

b) i posti destinati ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e odontoiatria rimasti vacanti e la eventuale redistribuzione degli stessi in favore dei candidati dei paesi UE e non Ue residenti in Italia, nonché dei criteri all'uopo adottati;

c) dei verbali e degli atti di nomina della Commissione di esperti di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583, nonché dei verbali e degli atti di predisposizione e/o validazione dei quesiti della prova di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria;


d) dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso gli atenei.

Si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile.

Roma 7 novembre 2022

Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti

PELLEGRINI
QUARANTOTTI
CRISTIANO

 Firmato digitalmente da
PELLEGRINI QUARANTOTTI
CRISTIANO
Data: 2022.11.23 14:59:24 +01'00'